

Consiglio Regionale del Piemonte



A00004774/A0300C-01 27/02/19 CR

Ci 02-18-02/1576/2018/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO N. 1572**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**OGGETTO:** *Deroga all'utilizzo sperimentale dei droni per la distribuzione in risaia del Bacillus Thuringiensis var. Israelensis*

Premesso che:

- L'uso dei droni si è affermato negli ultimi anni in agricoltura, trovando utili applicazioni anche nella difesa delle colture, ad esempio attraverso il monitoraggio delle condizioni delle coltivazioni e attraverso la distribuzione di antagonisti biologici, come nel caso del mais, con il lancio del *Trichogramma* per il controllo della piralide;
- nell'ambito della lotta alle zanzare in area di risaia è evidente che l'utilizzo di queste tecnologie avrebbe una grande possibilità di ottimizzare l'efficacia delle azioni, derivante dalla possibilità di trattare le zone infestate dalle larve con volo di precisione a bassissima quota (inferiore a 3 metri);
- nel passato, fino al 2014 compreso, i trattamenti delle risaie effettuati con gli elicotteri o gli aerei, che hanno interessato annualmente fino a 40.000 ettari di risaie nelle vicinanze dei maggiori centri urbani, aveva un costo ormai insostenibile per le casse regionali e che è opportuno sperimentare l'utilizzo di nuove tecnologie per verificarne efficacia e costi nell'utilizzo in pieno campo;
- la lotta alle zanzare rappresenta una necessità recepita dalla Legge regionale 75/95, non solo per il fastidio che arrecano alla popolazione deprimendo le potenzialità turistiche di ampi territori regionali ma soprattutto per i rischi connessi alla salute dell'uomo e degli animali, dato che alcune specie di zanzara trasmettono virus pericolosi come Zika, West Nile, Chikungunya, Dengue;

- nella lotta biologica alle zanzare si utilizza il biocida VectoBac 12 AS che è un larvicida biologico in sospensione concentrata, specifico contro le larve di zanzara e simuliidi ed è classificato come presidio medico chirurgico e non come prodotto fitosanitario.
- nell'ambito dei progetti di lotta alle zanzare coordinati dall'IPLA per conto della Regione Piemonte, dai dati sperimentali di laboratorio e in prove controllate, è stata verificata l'efficacia dei droni nello spandimento di preparati liquidi con l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*, prodotto biocida che colpisce le larve di zanzara
- La Commissione europea (DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY), il 13 dicembre 2017 ha emesso una nota "*Application of pesticides by drones, Directive 2009/128/EC on the Sustainable Use of Pesticides (SUD)*" in risposta alle autorità della Spagna, nella quale si ribadisce che la proibizione dell'uso di prodotti distribuiti da mezzo aereo fa riferimento anche ai droni (articolo 3(5) del Sustainable Use of Pesticides (SUD))
- Il parere della Commissione suddetto equipara i droni agli altri mezzi aerei (aerei ed elicotteri) ancorché i droni non siano pilotati direttamente ma da remoto;
- L'utilizzo di pesticidi distribuiti con mezzo aereo sono trattati nella Direttiva SUD, la quale definisce che gli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono in particolare dovuti alla deriva dei prodotti nelle fasi di distribuzione;
- Dal parere suddetto si evince che l'utilizzo con mezzo aereo è proibito con possibili deroghe quando tale mezzo di distribuzione rappresenti un chiaro vantaggio in termini di riduzione degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente in confronto ad altri metodi di distribuzione o quando non vi siano metodi alternativi, purché si applichino prescrizioni tecniche atte a ridurre la deriva dei prodotti;
- il Ministero della Salute in relazione alla richiesta della Regione Piemonte in merito all'utilizzo del *Bacillus thuringiensis var. israelensis* all'interno del lago di Viverone, in data 15/6/2018 ha ribadito che "*Vectobac 12AS è un prodotto biocida autorizzato per l'utilizzo in ambito civile (e non un fitosanitario con uso in ambiente agricolo circoscritto) e quindi non può avvalersi delle deroghe previste per i fitosanitari; inoltre l'autorizzazione ne vieta esplicitamente la diffusione aerea*";
- Nella suddetta risposta si fa riferimento al parere tecnico-scientifico emesso congiuntamente da Francia e Italia che stabilisce che "*il rischio correlato all'esposizione indiretta della popolazione generale è considerato accettabile solo a condizione che sia esclusa la presenza di astanti nelle aree trattate; che la popolazione generale deve essere appropriatamente informata del trattamento prima, durante e almeno fino a 48 ore dopo il trattamento; che l'accessibilità alle zone trattate è considerata sicura trascorso un periodo di 2-3 giorni dalla fine del trattamento e che deve essere rispettata una zona tampone alla deriva di 50 metri tra le zone trattate e le abitazioni*";
- le misure di mitigazione del rischio sono confermate nell'autorizzazione italiana riportata nell'etichetta del prodotto e prevedono la non applicazione con mezzo aereo; il divieto di ingresso nelle aree trattate durante l'applicazione e fino a quando il prodotto applicato sia asciugato e il non utilizzo in condizioni di possibile contaminazione di cibo, piante o acqua potabile;

- Le attività sperimentali volte ad ottenere l'autorizzazione e l'autorizzazione all'impiego mediante i droni di prodotti fitosanitari sono di competenza del Ministero della Salute;

***Il Consiglio regionale, impegna la Giunta regionale***

a chiedere al Ministero della Salute la deroga all'utilizzo sperimentale di droni per la distribuzione in risaia, in pieno campo, del *Bacillus thuringiensis var. israelensis*, su superficie circoscritta e predefinita, attuando tutte le prescrizioni previste dal parere tecnico-scientifico di Francia e Italia, redatto in fase di autorizzazione del prodotto biocida, evidenziando che tali attività sperimentali, come dimostrato in ambiente protetto, non avranno effetti di deriva significativi in virtù di un'altezza di volo non superiore ai 3 metri di quota e alla realizzazione delle sperimentazioni in assenza di vento.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)